

Autorità Idrica Toscana

AI DIRETTORE GENERALE

E p.c.

AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato

**“NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA” nel Comune di
Chiesina Uzzanese di Acque SpA**

**Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, L. 241/1990 svolta in forma semplificata in modalità
asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge medesima**

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA

PREMESSO CHE con istanza della soc. Acque SpA in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Conferenza Territoriale n. 2 di AIT, in atti AIT al prot. n. 5336 del 7/04/2025, è stata richiesta l’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento indicato in oggetto;

VISTO CHE il progetto riguarda l’adeguamento di un impianto di sollevamento fognario esistente nel comune di Chiesina Uzzanese (PT), con la creazione di una rete di troppo pieno per l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso in direzione del reticolo superficiale, al fine di salvaguardare il sistema depurativo recettore durante eventi meteorici intensi, che ne compromettono l’efficienza dell’impianto;

DATO ATTO che tale intervento è inserito nel Programma degli Interventi di Acque SpA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 13/2024 e rientrante nel codice MI_FOG-DEP05_02_0069 (Risanamento fognature vari comuni);

VISTO CHE, con l’entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, il Progetto Definitivo richiamato nel D.lgs 152/2006 deve essere assimilato al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) con il quale, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 41, devono richiedersi tutte le approvazioni (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LLPP del 30/08/2023 rilasciato ad A.N.E.A.);

RICORDATO CHE tale intervento rientra nel Piano Stralcio (ex LR 36/2021), approvato con Deliberazione dell’Assemblea di AIT n. 19/2021 quale intervento atto a risolvere le criticità presenti su scarichi di acque reflue urbane, provenienti da agglomerati $\geq 2.000AE$ e $\geq 10.000AE$ se recapitanti in acque marino costiere, attualmente non in Procedura d’infrazione, e che pertanto riveste carattere di urgenza;

PRESO ATTO della conformità urbanistica delle aree di localizzazione dell’intervento;

VISTO CHE è stato correttamente effettuato l’avvio del procedimento ex d.P.R.327/2001 presso le Ditte intestatarie di aree soggette ad esproprio, asservimento ed occupazione temporanea, a seguito del quale il proponente certifica di aver ricevuto osservazioni a cui sono state formulate le controdeduzioni dal progettista incaricato e che non è stato modificato il progetto;

VISTO CHE il proponente ha dato seguito al disposto ex D.lgs. 42/2004 presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato trasmettendo alla medesima la Relazione di verifica preventiva e acquisendo il relativo Nulla Osta prescrittivo prot. n. 15340 del 11/06/2024;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 5499 del 9/04/2025 è stata indetta da AIT, in forma asincrona (art. 14bis della Legge 241/1990), la Conferenza dei Servizi finalizzata all’approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica in oggetto con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all’esproprio e rilascio di titolo abilitativo, fissando nel giorno 8/07/2025 la data ultima per ricevere le determinazioni dei soggetti/enti coinvolti;

Autorità Idrica Toscana

- le Amministrazioni e/o Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi sono:
COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
REGIONE TOSCANA -
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale
Direzione Ambiente ed Energia – Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato
PROVINCIA DI PISTOIA
CONSORZIO DI BONIFICA Basso Valdarno
ARPAT Dipartimento di Pistoia
SNAM Rete Gas SpA
E- Distribuzione SpA
FiberCop SpA

Il giorno 8/07/2025 risultano pervenute le seguenti determinazioni, riportate in ordine cronologico di ricezione:

- In data 10/04/2025 è stato acquisito al prot. n. 5572 il contributo favorevole di **Snam Rete Gas SpA** in cui si rileva che le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà di Snam Rete Gas SpA. Qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, Snam Rete Gas SpA dovrà essere nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
In prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro può essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione di Snam Rete Gas SpA e che, in difetto, Acque SpA sarà ritenuta responsabile di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose;
- In data 23/04/2025 è stato acquisito al prot. n. 6182 il contributo favorevole del **Dipartimento di Pistoia di ARPAT** in cui si prescrive che nelle successive fasi autorizzative:
 - ✓ siano definiti i possibili impatti in fase di cantiere e descrizione di tutte le azioni di mitigazione da mettere in atto per minimizzare gli impatti diretti ed indiretti sulla qualità delle acque, sulla vegetazione e sulla fauna;
 - ✓ sia valutato l'impatto dell'immissione delle acque di by-pass nel corpo recettore. Il tratto recettore appartiene al corpo idrico torrente Pescia di Pescia che fa parte della rete di Monitoraggio qualitativo della Regione Toscana e, come tale, ha specifici obiettivi ambientali. L'obiettivo previsto è il raggiungimento dello Stato Chimico "Buono" e dello Stato Ecologico "Sufficiente" entro il 2027, come riportato dal Piano di Gestione delle Acque dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale relativo al sessennio 2021-2027. Si fa presente, inoltre, che sul torrente Pescia, circa 4Km a valle del punto in cui è prevista la realizzazione del manufatto di scarico, è presente la stazione di monitoraggio denominata MAS-2011 in località Ponte alla Guardia, nel comune di Ponte Buggianese;
 - ✓ anche nel caso in cui le terre siano riutilizzate totalmente in situ è comunque necessario, prima dell'inizio dei lavori, effettuare la loro caratterizzazione per accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, che dovrà essere effettuata conformemente ai riferimenti normativi vigenti in termini di numero e ubicazione dei punti di prelievo, di profondità di indagine e di numero di campioni, concordanti con le indicazioni di cui all'allegato 2 del DPR 120/2017 e di set di parametri analitici da ricercare concordante con le indicazioni di cui all'allegato 4 del medesimo DPR;
 - ✓ nel caso fosse necessario effettuare deposito intermedio delle terre e rocce da scavo questo dovrà rispettare quanto indicato all'art.5 del suddetto DPR e lo stoccaggio dei terreni andrà realizzato in modo da non determinare impatti sulle diverse matrici ambientali.
- In data 7/07/2025 è stato acquisito al prot. n. 9804 il contributo favorevole del **Settore Genio Civile Valdarno Centrale della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana** in cui si ricorda che prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve presentare istanza di concessione ai sensi del

Autorità Idrica Toscana

D.P.G.R. 60/R/2016 relativa allo scarico e all'attraversamento in subalveo; l'istanza con la relativa documentazione dovrà essere inoltrata tramite il portale SIDIT, nell'ambito del rilascio dell'atto di concessione con autorizzazione potranno essere impartite specifiche prescrizioni;

Alla data di termine del 7/07/2025 non sono pervenute le determinazioni di: **Comune di Chiesina Uzzanese, Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, Provincia di Pistoia, Consorzio di Bonifica Basso Valdarno, E- Distribuzione SpA e FiberCop SpA.**

Per detti soggetti si deve quindi assumere acquisito l'assenso senza condizioni al progetto di Fattibilità Tecnico Economica presentato.

Si invita il proponente ad attivarsi per le opportune verifiche e segnalazioni dei sottoservizi in sede di redazione del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, in relazione all'interesse Archeologico, si rimanda al parere condizionato prot. n. 15340 del 11/06/2024 trasmesso direttamente a Acque SpA in fase di verifica preventiva ex D.lgs. 42/2004.

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni e indicazioni espresse dai soggetti/enti intervenuti nel procedimento e prima elencate, e per le quali si rimanda nel dettaglio alle medesime comunicazioni pervenute, le quali dovranno essere fornite a Acque SpA unitamente agli atti del procedimento;

DATO ATTO che i tempi di svolgimento del presente procedimento di Conferenza sono risultati conformi ai termini dettati dall'articolo 14-bis, c. 2, lettera c), della L. 241/1990;

TENUTO CONTO di quanto sopra, si intende concluso con esito positivo il procedimento di conferenza dei servizi, pertanto

SI PROPONE

di adottare, mediante proprio decreto, il provvedimento finale previsto all'art. 10 della L.R. 69/2011 con il quale si approva il progetto di Fattibilità Tecnico Economica denominato "NUOVA CONDOTTA DI BYPASS SOLLEVAMENTO FOGNARIO VIA LIVORNESE DI SOPRA" in comune di Chiesina Uzzanese predisposto dal Gestore Acque SpA;

Ai sensi dell'art. 158-bis del D.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo dovrà imporre il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dalle opere e reti in progetto, dichiarare la pubblica utilità dell'opera e costituire titolo abilitativo all'esecuzione;

Si segnala inoltre l'urgenza di realizzare le opere in progetto per le motivazioni su espresse.

Firenze, il 9/07/2025

La Responsabile del Servizio progetti e controllo interventi
(ing. Barbara Ferri)